

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4660**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(DILIBERTO)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**e col Ministro del commercio con l'estero**

(FASSINO)

*(V. Stampato Camera n. 6498)*

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della  
Camera dei deputati il 7 giugno 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 giugno 2000*

—————  
**Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in  
Nigeria**  
—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.

2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

